

Deliberazione giuntale n. 074 dd. 23.12.2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2015.

Prima della trattazione del presente provvedimento esce dall'aula, per obbligo di astensione ai sensi dell'art. 14 del TULLRROC, l'Assessore GOSS Alberto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. n° 22 di data 05/02/1997 e s.m. a titolo: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" prevede all'art. 49 (Istituzione della Tariffa) la soppressione della TARSU e la istituzione della TARIFFA, che deve coprire integralmente tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette a uso pubblico e dato atto che il citato art. 49 D.Lgs. 22/1997 è applicabile anche sul territorio della Provincia Autonoma di Trento per effetto del rinvio disposto dall'art. 8 della L.P. n. 5/1998 e s.m..

Visto il Regolamento per la disciplina della tariffa, approvato con deliberazione consiliare 11, dd. 09.09.2004, modificato con deliberazione consiliare n. 26, dd. 22.12.2004.

Ricordato che la tariffa è determinata dall'Ente locale, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 8 del D.Lgs. 22/1997 e richiamati i commi 9 e 13 dell'art. 49 del citato D.Lgs. 22/1997 che prevedono che la tariffa sia applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio.

Vista la deliberazione consiliare n. 17, dd. 27.10.2004, che ha affidato con decorrenza dal 01.11.2004 la gestione del servizio rifiuti alla società Fiemme Servizi S.p.A., approvando il relativo contratto di servizio.

Dato atto che in esecuzione del citato contratto di servizio, ed in particolare dell'art. 12 dello stesso, la Fiemme Servizi SPA ha presentato con lettera del 12.12.2014 sia il piano finanziario 2015 sia la proposta di tariffa.

Rilevato che dopo l'avvio sperimentale del servizio porta a porta negli anni 2005 e 2006, che ha comportato anche l'adozione di una tariffa calcolata con il "sistema c.d. presuntivo" per la mancanza di sufficienti dati sulla "calibratura individuale degli apporti", con il 2007 la Società ha comunicato di essere in grado di applicare la tariffa a regime, c.d. puntuale, cioè rapportata alla effettiva produzione di rifiuto.

Dato atto altresì che già nella tariffa 2007 sono stati introdotti anche i costi relativi ai servizi di pulizia del territorio, svuotamento cestini stradali, e pulizia dei mercati, servizi non ancora affidati dai Comuni alla Società (vedasi esclusione di cui all'art. 2 del contratto di servizio), ma il cui costo deve comunque rientrare in tariffa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 art. 3 del D.P.R. 158/1999 che stabiliscono che la tariffa deve coprire integralmente i costi del servizio gestione rifiuti.

Rilevato che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati dal suddetto piano finanziario, a livello dell'intera valle di Fiemme, viene quantificato in € 3.776.033,93 di cui € 2.132.255,88 (pari al 56,47 %) imputabili alle utenze domestiche ed € 1.643.778,05 (pari al 43,53%) riconducibili alle utenze non domestiche.

Rilevato inoltre che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati dal suddetto piano finanziario viene quantificato in € 2.176.535,76 (pari al 57,64 %) quali costi imputabili alla quota fissa e in € 1.599.498,17 (pari al 42,36 %) quali costi imputabili alla quota variabile.

Accertato che, dando applicazione integrale al D.P.R. 158/1999, le tariffe conseguenti garantiranno per l'anno 2014 una copertura integrale dei costi quantificati nel piano finanziario.

Vista la congruità e pertinenza dei costi suddetti, da assumere per la determinazione tariffaria, e dato atto che questa proposta di tariffa 2015, è stata concordata, uguale per tutti i Comuni, dai Sindaci dei Comuni di Fiemme, riuniti come Conferenza dei Sindaci in Comunità Territoriale di Valle, come previsto dall'art. 4 della "Convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in valle di Fiemme" approvata con delibera Cons. Com. n. 15 del 27/10/2004.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2972 del 30 dicembre 2005 avente ad oggetto "Servizio pubblico di gestione dei rifiuti, indirizzi per le politiche tariffarie".

Richiamato l'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, modificato anche recentemente dalla legge di stabilità (n. 228 del 24.12.2012) che ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) applicabile dagli enti locali. Lo stesso articolo 14, al comma 29, stabilisce che gli enti locali, dotati di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono – in alternativa al tributo – applicare una tariffa avente natura di corrispettivo.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2598 del 30 novembre 2012 che ha modificato la deliberazione n. 2972/2005 che prevede la possibilità di applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della T.A.R.E.S., per i comuni che hanno avviato un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti.

Dato atto che, in base agli accordi assunti in seno alla Comunità di Valle, tutti i comuni di Fiemme, provvederanno in sede consiliare, entro fine corrente mese, a confermare l'attuale sistema di gestione e tariffazione dei rifiuti.

Visto l'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 di istituzione della tariffa integrata ambientale.

Vista la circolare n. 9 del Servizio Autonomie Locali di data 11 dicembre 2012.

Visto l'art. 14 del D.L. 201/2011.

Visto il T.U.L.L.R. O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dato atto che la determinazione delle tariffe rientra nella competenza della Giunta Comunale, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 5 della L.R. 22.12.2004 n. 7.

Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 81 del T.U. medesimo.

Con voti favorevoli unanimi (n. 4 favorevoli, n. = contrari, n. = astenuti su n. 4 presenti e votanti), anche con riferimento alla immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento

DELIBERA

1. di determinare e approvare la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico a valere per l'anno 2015, nelle misure indicate dai seguenti allegati:

- sub a) relazione sull'attività e programma d'intervento;
- sub b) piano finanziario
- sub c) coefficienti da applicare per il calcolo della tariffa
- sub d) tariffa utenze domestiche
- sub e) tariffa utenze non domestiche

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che, ai sensi del D.P.R. 158/1999, le tariffe conseguenti garantiranno per l'anno

2014 la copertura integrale dei costi quantificati nel piano finanziario in € 3.776.033,93 su tutta la valle di Fiemme;

3. di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad I.V.A. nella misura vigente;

4. di dare atto che il Comune di Varena ha i requisiti previsti dalla deliberazione della G.P. n. 2598 dd. 30.11.2012 e che le modalità di misurazione dei rifiuti sono coerenti con quanto previsto dall'art. 14 c. 29 del D.L. 201/2011;

5. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi 4, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

6. di trasmettere copia del presente provvedimento al gestore del servizio, Fiemme Servizi S.p.A., che curerà l'applicazione e la riscossione del corrispettivo tariffario in esame con le modalità di cui al citato contratto di servizio in essere;

A norma dell'art. 4 comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n.23 avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- *opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, che ne verrà informata nella prima seduta successiva, ai sensi del comma 13 del combinato disposto dell'art. 52 della L.R. 04.01.1993, n. 1, dell'art.73 della L.R. 30.11.1994, n. 3 e dell'art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10;*
- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 02.07.2010, nr. 104;*
- *in alternativa alla possibilità indicata sopra, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

tariffe raccolta rifiuto secco residuo per tipo contenitore - contabilizzazione a svuotamento con servizio a periodicità programmata				
Tipo contenitore	Secco		Secco Variabile	
	Tariffa fissa Secco 1 v/sett.	Tariffa fissa Secco 3 v/sett	Calcolo presunto Tariffa secco residuo (€/Kg)	Calcolo presunto Tariffa secco residuo (€/svuotamento) PS presunto 0,105
50	€ 236,42	€ 472,85	€ 0,7307	€ 3,84
120	€ 236,42	€ 472,85		€ 9,21
240	€ 397,53	€ 795,05		€ 18,41
360	€ 533,52	€ 1.067,05		€ 27,62
660	€ 863,05	€ 1.726,10		€ 50,64
1.000	€ 1.046,12	€ 2.092,25		€ 76,72

Tariffe Raccolta Differenziata per tipo contenitore - servizio senza pesatura individuale a periodicità programmata - (€/contenitore*anno)						
Tipo contenitore	Umido 2 volte/settimana			Umido 3 volte/settimana		
	fisso (€/anno)	variabile (€/anno)	Totale	fisso (€/anno)	variabile (€/anno)	Totale
25	€ 57,86	€ 17,85	€ 75,71	€ 60,75	€ 78,95	€ 139,70
50	€ 100,29	€ 35,71	€ 136,00	€ 105,31	€ 157,89	€ 263,20
120	€ 209,22	€ 85,69	€ 294,91	€ 219,69	€ 378,94	€ 598,63
240	€ 351,79	€ 171,39	€ 523,18	€ 369,38	€ 757,89	€ 1.127,27